

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni (il **“Codice del Terzo Settore”**), del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione, è costituita, per trasformazione dell’associazione denominata **“ASSOCIAZIONE ABBADIA DI STURA. I TEMPLARI – ETS”**, la fondazione denominata **“FONDAZIONE ABBADIA DI STURA. I TEMPLARI - ETS”**, siglabile **“FONDAZIONE ABBADIA DI STURA ETS”**, senza vincoli di rappresentazione grafica (d’ora innanzi la **“Fondazione”**).

Nella denominazione potrà essere utilizzato l’acronimo **“ETS”** solo dal momento dell’iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d’ora innanzi anche **“RUNTS”**).

Articolo 2 - Sede

La Fondazione ha sede in Torino.

Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria se avviene all’interno dello stesso Comune.

La Fondazione può istituire uffici amministrativi e di rappresentanza nonché sedi secondarie o decentrate con deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 3 - Scopi e attività di interesse generale

La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante la realizzazione degli scopi di seguito indicati.

1. Valorizzazione del patrimonio storico, architettonico e paesaggistico

- il restauro conservativo degli edifici storici facenti parte del complesso dell’Abbadia di Stura;
- la riqualificazione del patrimonio artistico, storico, culturale e religioso

di interesse nazionale e internazionale che esso rappresenta;
il tutto al fine della tutela, della promozione e della valorizzazione del patrimonio storico, architettonico e paesaggistico dell'Abbadia di Stura e dell'area territoriale su cui essa insiste;

2. Tutela ambientale e sostenibilità

- la ricerca e l'innovazione per la protezione dell'ambiente e la riduzione dell'impatto antropico sia in ambito industriale sia agricolo;
- lo sviluppo di tecnologie "green" e soluzioni per la transizione ecologica;
- la promozione di modelli di economia circolare e di processi produttivi sostenibili, basati sul principio "substance over form", privilegiando la sostanza e l'efficacia delle azioni rispetto alla mera forma;

3. Tecnologie per la salute e il benessere (Well-being)

- ricerca e sostegno alla ricerca biomedica per la diagnosi e la prevenzione delle malattie (medicina rigenerativa, nanotecnologia e intelligenza artificiale);
- nutraceutica e scienze della nutrizione per la qualità della vita.
- sviluppo di soluzioni innovative per il miglioramento della qualità della vita;

4. Diffusione della conoscenza e trasferimento tecnologico

- favorire la collaborazione tra mondo accademico, imprese e istituzioni per accelerare l'applicazione pratica dei risultati scientifici;
- creazione di iniziative, piattaforme e strumenti per la divulgazione scientifica e la formazione specialistica;

- supporto alla nascita di start-up e spin-off e allo sviluppo di micro-imprese ad alto contenuto tecnologico mediante le leve della digitalizzazione dei processi dell'IA, e di nuove competenze anche ospitando tali iniziative nei propri locali;

5. Scopi sociali e inclusivi

- l'accessibilità delle iniziative sui temi della valorizzazione del patrimonio storico, architettonico e paesaggistico, della sostenibilità, dell'economia circolare e della tutela ambientale, innovazioni a tutte le fasce della popolazione;
- l'inclusione sociale attraverso progetti che integrino persone con fragilità o disabilità;
- il supporto nel creare opportunità occupazionali per categorie svantaggiate;
- la promozione della parità di genere e della diversità nei team di ricerca;

6. Scopi culturali, artistici e creativi

- la promozione di iniziative culturali e artistiche che favoriscano la sensibilizzazione sui temi della sostenibilità, dell'economia circolare e della tutela ambientale;
- il sostegno di progetti creativi che integrino arte, design e tecnologia per comunicare in modo innovativo i valori della ricerca scientifica e della responsabilità sociale;
- l'organizzazione di eventi, di mostre e di laboratori interdisciplinari che uniscano scienza, arte e creatività per stimolare nuove visioni e soluzioni

sostenibili;

- il sostegno alla nascita di network tra artisti, ricercatori e imprese per sviluppare linguaggi e strumenti culturali capaci di diffondere la conoscenza scientifica in modo accessibile e coinvolgente anche ospitando tali iniziative nei propri locali.

La Fondazione segue, per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, i seguenti principi guida:

- operare secondo criteri di trasparenza, etica e responsabilità sociale;
- promuovere la cooperazione internazionale e interdisciplinare per affrontare le sfide globali;
- sostenere iniziative che favoriscano l'inclusione e l'accessibilità.

Per la realizzazione degli scopi e delle finalità di cui al presente articolo, la Fondazione si propone, ai sensi dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, di svolgere, in via esclusiva o, almeno, principale, anche avvalendosi della collaborazione di terzi, le seguenti attività di interesse generale:

- **interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni**, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f), del Codice del Terzo Settore;
- **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale**, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i), del Codice del Terzo Settore;
- **organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale**

- o religioso, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera k), del Codice del Terzo Settore;
- **interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del Codice del Terzo Settore;**
 - **ricerca scientifica di particolare interesse sociale, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), del Codice del Terzo Settore;**
 - **promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera w), del Codice del Terzo Settore;**
 - **educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), del Codice del Terzo Settore;**

- **servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera p), del Codice del Terzo Settore;**
- **formazione universitaria e post-universitaria, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), del Codice del Terzo Settore;**
- **beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera u) del Codice del Terzo Settore.**

Per il perseguimento dei suoi scopi, la Fondazione può collaborare con enti, associazioni, società, sia pubbliche sia private, e con persone che, operando nel mondo della cultura, dell'arte e della tutela paesaggistica e ambientale, si pongano finalità compatibili con quelle della Fondazione stessa. Essa può altresì aderire ad altri enti che abbiano finalità compatibili e sinergiche con quelle della Fondazione stessa.

Articolo 4 - Attività diverse

In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere attività diverse rispetto alle attività di interesse generale che costituiscono il suo oggetto principale. Tali attività diverse devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti dall'articolo 6 del Codice del Terzo Settore. L'individuazione delle attività diverse è rimessa alla competenza del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del presente statuto.

Articolo 5 - Durata

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 6 - Patrimonio - entrate - divieto di distribuzione degli utili

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal patrimonio minimo di legge;
- dai contributi pubblici e privati, dalle donazioni, dai lasciti testamentari e da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio;
- da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio;
- dall'avanzo di gestione dell'esercizio;
- dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

La Fondazione trae le proprie risorse:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- dalle somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio;
- dalle erogazioni liberali e dai contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo;
- dagli avanzi di gestione dei precedenti esercizi non destinati a riserve vincolate;
- dai proventi, ricavi ed entrate derivanti dalle attività di interesse generale di cui al precedente articolo 3;
- dai proventi, ricavi ed entrate derivanti dalle attività diverse;
- dai proventi derivanti dalle raccolte di fondi, tra cui le raccolte pubbliche di fondi

effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominati, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, Consiglieri e altri componenti degli organi della Fondazione, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso fra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo rispetto all'importo minimo stabilito dalla legge in conseguenza di perdite, si applica l'articolo 22, comma 5, del Codice del Terzo Settore.

Articolo 7 - Organi e cariche della Fondazione

Sono organi e cariche della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- i Vice Presidenti, ove nominati;
- il Direttore, ove nominato;
- il Segretario, ove nominato;
- l'Organo di Controllo;
- il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove nominato.

È inoltre possibile la nomina di cariche onorarie e di comitati con funzioni specifiche, tra cui un Comitato Scientifico.

Articolo 8 - Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di cinque membri, compreso il Presidente.

I signori Paolo ROSSI ODELLO, nato a Torino il giorno 16 febbraio 1966, codice fiscale RSS PLA 66B16 L219C, e Giorgia Widossava SCORZA, nata a Torino il giorno 15 aprile 1976, codice fiscale SCR GGW 76D55 L219V, sono membri a tempo indeterminato del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare ulteriori membri, nel rispetto del numero massimo di cui sopra, con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi (con arrotondamento per eccesso) dei Consiglieri in carica e, in ogni caso, con il voto favorevole dei Consiglieri signori Paolo ROSSI ODELLO e Giorgia Widossava SCORZA, qualora non cessati per qualsiasi ragione, fermo restando quanto disposto dal successivo comma 5.

Detti ulteriori membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio di durata della carica e possono essere riconfermati secondo le modalità indicate nel comma che precede.

In caso di cessazione di uno dei Consiglieri signori Paolo ROSSI ODELLO e Giorgia Widossava SCORZA, si conviene sin d'ora che un loro discendente, eventualmente indicato da loro stessi, subentrerà al suo posto a tempo indeterminato, previo consenso dell'altro Consigliere ancora in carica.

Il discendente subentrato potrà esercitare tutti i poteri e le facoltà attribuiti dal presente

statuto al Consigliere cessato.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fermi i poteri di esclusiva spettanza dei Consiglieri signori Paolo ROSSI ODELLO e Giorgia Widossava SCORZA, e fermo restando quanto disposto dal precedente comma 5, e può delegare parte degli stessi a suoi componenti nonché al Direttore e al Segretario, se nominati, determinandone i limiti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, inoltre, delegare parte dei suoi poteri a comitati costituiti al suo interno; gli atti delegati ad eventuali comitati devono essere ratificati successivamente dal Consiglio di Amministrazione.

La carica di Presidente e, ove nominati, di Vice Presidente, di Direttore e di Segretario, così come quella di Consigliere, non comporta alcun emolumento, fatta salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione; gli stessi hanno in ogni caso diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, inoltre, l'eventuale compenso dei componenti dell'Organo di Controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, qualora nominato.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, se del caso e nei limiti di legge, alle modifiche del presente statuto nonché a deliberare l'estinzione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta l'anno per approvare il bilancio d'esercizio e, ove necessario per legge, il bilancio sociale.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, qualora siano stati nominati due Vice Presidenti, da uno

degli stessi o, in caso di assenza o impedimento anche di questi ultimi, dal Consigliere più anziano di età, con avviso scritto inviato con lettera raccomandata, , messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, a ciascun componente e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di tre giorni. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'indicazione delle materie da trattare all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite se sono presenti tutti i Consiglieri e i membri dell'Organo di Controllo, anche senza regolare convocazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero, in caso di due Vice Presidenti, da uno degli stessi secondo l'ordine di età o, in caso assenza o impedimento anche di questi ultimi, dal Consigliere più anziano di età.

Salvo ove diversamente previsto dal presente statuto, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere prese con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti (con arrotondamento per eccesso).

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, di colui che presiede la riunione.

L'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale che dovrà essere

sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario all'uopo nominato - ovvero, quando si tratti di modifiche statutarie, da un notaio nominato dal presidente, nel rispetto delle norme di legge - nonché trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9 - Presidente e Vice Presidente

Il Consiglio di Amministrazione nomina a maggioranza dei due terzi (con arrotondamento per eccesso) il Presidente e, se del caso, un Vice Presidente o due Vice Presidenti.

Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi, nei limiti dei poteri allo stesso conferiti, e in giudizio.

Inoltre, il Presidente:

- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove le modifiche qualora si renda necessario;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nonché a curare i rapporti con le persone giuridiche pubbliche e private.

Il Presidente ha facoltà di nominare, nelle forme di legge, procuratori speciali per lo svolgimento di singoli atti o di categorie di atti, ovvero per la gestione amministrativa della Fondazione.

Il Vice Presidente, o in caso di due Vice Presidenti quello indicato dal Presidente, sostituisce il Presidente medesimo in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 10 - Direttore

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, anche tra i suoi membri, e, se del caso,

revocare, un Direttore, stabilendone durata in carica, mansioni e poteri.

Il Direttore, se nominato, ha, in particolare, il compito di provvedere, con l'ausilio del Segretario, ove nominato, all'amministrazione della Fondazione, nei limiti dei poteri a esso conferiti, curando, direttamente o con l'ausilio di consulenti terzi, la tenuta della contabilità.

Articolo 11 - Segretario

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, anche tra i suoi membri, e, se del caso, revocare, un Segretario, stabilendone durata in carica, mansioni e poteri.

Il Segretario, fra l'altro, collabora con il Direttore nella gestione amministrativa della Fondazione.

Articolo 12 - Comitato Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi, per l'espletamento dei suoi scopi, di un Comitato Scientifico, del quale possono far parte quelle persone, senza limite numerico, che offrano chiara indicazione di poter contribuire alla migliore realizzazione dei fini della Fondazione.

Il Comitato Scientifico ha compiti consultivi e può presentare al Consiglio di Amministrazione proposte di iniziative con particolare riguardo alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio storico, architettonico e paesaggistico dell'Abbadia di Stura.

Articolo 13 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 14 - Bilancio d'esercizio e bilancio sociale

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto a norma dell'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, nei termini di cui all'articolo 48 del Codice del Terzo Settore.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, la Fondazione redige il bilancio sociale, approvato dal Consiglio di Amministrazione nei termini stabiliti per il bilancio d'esercizio, e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Il Consiglio di Amministrazione documenta, nelle forme stabilite dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore eventualmente svolte.

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio secondo quanto previsto dal presente statuto, dalla normativa applicabile e in ogni caso nel rispetto del termine di legge previsto per il deposito nel Registro Unico del Terzo Settore.

Articolo 15 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in sede di nomina. In caso di organo collegiale esso è composto da tre membri, di cui uno svolge le funzioni di Presidente.

L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi con scadenza alla data di approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica, salvo dimissioni o revoca dei suoi membri, i quali possono essere rinominati, fatti salvi i limiti di legge.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

In caso di Organo di Controllo collegiale, le riunioni dello stesso sono convocate dal Presidente del Collegio con avviso scritto inviato con lettera raccomandata, ~~telefax~~, messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la

prova dell'avvenuta ricezione, a ciascun componente almeno otto giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di tre giorni. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'indicazione delle materie da trattare all'ordine del giorno.

Le riunioni dell'Organo di Controllo sono presiedute dal Presidente del Collegio.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti, salvo la nomina di un revisore legale dei conti di cui al successivo articolo 16. In tal caso, l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore e attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale, ove previsto per legge, dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le riunioni dell'Organo di Controllo possono svolgersi, anche esclusivamente, con mezzi

di telecomunicazione in conformità con quanto previsto per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16 - Revisore legale dei conti

Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno, la Fondazione provvede alla nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro con le stesse modalità previste per la nomina dell'Organo di Controllo.

Articolo 17 - Estinzione

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'estinzione della Fondazione con il voto favorevole di almeno i tre quarti (con arrotondamento per eccesso) dei Consiglieri in carica e, in ogni caso, con il voto favorevole dei Consiglieri signori Paolo ROSSI ODELLO e Giorgia Widossava SCORZA, fermo restando quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 8. Il Consiglio di Amministrazione nomina, con la stessa maggioranza, uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri, definendone anche il relativo compenso.

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del Codice del Terzo Settore competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo Settore secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale o ad altro soggetto individuato dalla legge.

Articolo 18 - Libri sociali obbligatori

La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori di cui al Codice del Terzo Settore.

Articolo 19 - Norme finali

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme di legge di tempo in tempo vigenti in materia, con particolare riguardo a quelle previste dal Codice del

Terzo Settore.

Firmato:

Giorgia Widossava SCORZA

Francesco PENE VIDARI

Io sottoscritto Francesco PENE VIDARI notaio in Torino, certifico che il presente documento informatico, composto di diciotto pagine, è copia conforme dell'allegato "C" all'atto a mio rogito del 28 ottobre 2025, repertorio n. 89.388/20.347, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Torino il giorno 11 novembre 2025 al n. 57563 Serie 1T.

Esente da bollo ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 82, comma 5, del Codice del Terzo Settore.

Si rilascia, ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del D.Lgs 82/2005, ad uso Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Torino, il giorno 14 novembre 2024